

**CONVENZIONE DI CO-TUTELA DI TESI DI DOTTORATO TRA LA FACOLTÀ DI DIRITTO
DELL'UNIVERSITÀ DI MONACO (D)
E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA (I)**

VISTO l'accordo del 17.11.2000 tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e la Hochschulrektorenkonferenz (HRK) per un programma di co-tutela di tesi per i corsi di dottorato di ricerca;

VISTO il regolamento del dottorato di ricerca della Facoltà di Diritto dell'Università di Monaco del 29.06.1999;

VISTO l'art. 4 della L. n. 210 del 03.07.1998, relativa alla disciplina dei dottorati di ricerca in Italia;

VISTO il regolamento dei dottorati di ricerca dell'Università degli Studi di Pavia

La Facoltà di Diritto dell'Università di Monaco, rappresentata dal suo Decano, Prof. Dr. Heinz SCHÖCH,
da una parte,

e

L'Università degli Studi di Pavia, rappresentata dal suo Rettore, Prof. Roberto SCHMID, dall'altra parte,

convengono di istituire una procedura di co-tutela (preparazione di una tesi di dottorato con duplice tutela) ed un diploma comune di dottorato tra le loro Istituzioni secondo le condizioni di seguito enunciate.

ART. 1 – Potrà essere ammesso alla procedura di co-tutela, sulla base dell'accordo tra le summenzionate Istituzioni, il candidato che possieda i requisiti d'ammissione al corso di dottorato di ricerca e completi la procedura di ammissione al corso medesimo, secondo la regolamentazione vigente nel Paese in cui ha compiuto il ciclo di studi universitari ed ha ottenuto i titoli accademici validi ai fini dell'ammissione stessa.

Sarà quindi ammesso al dottorato di ricerca presso la Facoltà di Diritto dell'Università di Monaco, il candidato che avrà terminato il corso di studi accademici in Germania ed ottenuto, in conformità delle disposizioni del regolamento di dottorato della Facoltà di Diritto dell'Università di Monaco, i requisiti d'ammissione al dottorato previsti dalla Facoltà di Diritto di Monaco medesima. Egli sarà iscritto presso l'Università di Monaco in qualità di dottorando secondo le disposizioni in vigore nella medesima. L'argomento, oggetto della tesi, sarà trasmesso all'Università degli Studi di Pavia. Il candidato sarà ugualmente iscritto all'Università degli Studi di Pavia in qualità di dottorando in co-tutela e sarà esonerato dal pagamento delle eventuali tasse d'iscrizione presso tale Università.

Analogamente sarà ammesso al dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Pavia, secondo il regolamento vigente presso la medesima Università, il candidato che avrà terminato il corso degli studi accademici in Italia ed avrà superato l'esame previsto dall'Università degli Studi di Pavia per l'ammissione al dottorato di ricerca. L'Università degli Studi di Pavia proporrà ai fini di una procedura in co-tutela solo quei candidati che, conformemente ai requisiti d'ammissione al dottorato di Monaco, abbiano conseguito per lo meno il voto di laurea di 88/110. Il candidato sarà iscritto presso l'Università degli Studi di Pavia in qualità di dottorando secondo le disposizioni in vigore nella medesima. Egli sarà ugualmente iscritto all'Università di Monaco in qualità di dottorando in co-tutela e sarà esonerato dal pagamento delle tasse d'iscrizione presso tale Università.

ART. 2 – L'ammissione del candidato alla procedura in co-tutela avverrà sulla base della proposta congiunta di due professori, uno per ciascuna delle due Università contraenti. Tali professori, autori della proposta, s'impegnano ad esercitare le funzioni di tutori del dottorando nella preparazione della tesi.

ART. 3 – La protezione dell'argomento, oggetto della tesi, così come la pubblicazione, lo sfruttamento e la protezione dei risultati della ricerca devono essere assicurati conformemente alla normativa tedesca ed italiana vigenti.

Il numero delle copie della tesi da consegnare a ciascuna delle due Università è determinato conformemente alla normativa vigente in ciascuna di esse. Le due Istituzioni s'informano reciprocamente sulle esigenze del loro regolamento. L'Istituzione di provenienza del candidato (e cioè quell'Università in cui il candidato è stato ammesso al dottorato di ricerca secondo il disposto dell'art. 1 della presente convenzione) adotta le misure necessarie per assicurare la consegna delle copie della tesi destinate all'altra Istituzione.

ART. 4 – Nel caso in cui la normativa vigente preveda un termine per la preparazione della tesi di dottorato, tale termine potrà essere prorogato su richiesta del candidato, conseguentemente ad un parere motivato dei tutori del dottorando e secondo la disciplina vigente nell'Istituzione di provenienza del candidato.

Nel caso in cui l'Istituzione di provenienza del candidato non imponga un termine per la consegna della tesi di dottorato, la scadenza di tale termine presso l'altra Istituzione non impedisce la partecipazione di questa ultima all'emissione del diploma di dottorato.

ART. 5 – La tesi di dottorato viene preparata in un arco di tempo composto da periodi alternati da passarsi presso ciascun'Università, in ragione delle esigenze della ricerca. Tali periodi sono concordati insieme dai tutori e dal dottorando; la durata minima del soggiorno complessivo presso l'Università partner è di sei mesi.

ART. 6 – Il dottorando è sottoposto alla normativa vigente, relativa all'assicurazione sociale (comprendente quella per infortuni e responsabilità civile), presso l'Istituzione di provenienza. Le Università di Pavia e di Monaco non si assumono al riguardo alcuna responsabilità.

ART. 7 – Il dottorando deve provvedere al proprio alloggio. L'Università ospitante gli verrà in aiuto secondo le proprie possibilità. Tutti i costi di soggiorno ed alloggio sono a carico del dottorando. Entrambe le Università certificheranno, ai fini di eventuali domande di borsa di studio del dottorando, che questi partecipa ad una procedura di dottorato in co-tutela ed intraprenderanno tutte le pratiche comuni che si riveleranno a tali fini utili.

ART. 8 – L'accettazione o l'autorizzazione alla discussione della tesi di dottorato preparata in co-tutela è determinata dall'Istituzione di provenienza del candidato, secondo la normativa ivi vigente. Nel caso in cui la tesi di dottorato sia stata rifiutata da quest'Istituzione, essa non potrà essere presentata una seconda volta nell'altra. Nel caso in cui essa sia stata accettata o la discussione della medesima sia stata autorizzata, l'Istituzione partner, in conformità della normativa ivi vigente, decide se acconsentire al proseguimento della procedura in co-tutela, mediante accettazione o autorizzazione. Se il suddetto consenso non è accordato, l'Istituzione di provenienza può ugualmente conferire il titolo di dottore di ricerca al candidato secondo la propria normativa, tuttavia non il titolo di dottore di ricerca in co-tutela.

Nel caso in cui la normativa vigente presso una delle due Istituzioni o presso entrambe esiga una valutazione da parte di commissari esterni, sarà ugualmente necessario un parere favorevole dei tutori.

Entrambe le Istituzioni adottano le misure necessarie per assicurare la partecipazione dei propri professori quali commissari. I commissari sono designati congiuntamente dalle due Istituzioni.

ART. 9 – In seguito all'accettazione della tesi di dottorato o all'autorizzazione alla discussione della medesima, avranno luogo un'unica discussione della tesi o un unico esame orale di dottorato (Rigorosum) presso l'Istituzione di provenienza del candidato e conformemente alla normativa ivi vigente. Vale il disposto dell'art. 8, paragrafo 3.

ART. 10 – La commissione di discussione della tesi di dottorato o dell'esame orale di dottorato sarà composta pariteticamente da quattro membri (due membri della Facoltà di Diritto di Monaco e due membri della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia) ed includerà i tutori. I membri della commissione che appartengono all'Istituzione partner sono indicati da quest'ultima e nominati secondo la normativa vigente presso l'Istituzione di provenienza del candidato.

ART. 11 – La tesi di dottorato è redatta nella lingua ufficiale dell'Istituzione dove viene discussa o dove ha luogo l'esame orale di dottorato. Essa viene completata da un riassunto nella lingua ufficiale dell'altra Università partner. D'accordo con il coordinatore dell'Istituzione di provenienza del candidato, con i tutori di tesi e con i commissari, il dottorando può scegliere la lingua ufficiale dell'Istituzione partner.

La discussione della tesi di dottorato o l'esame orale di dottorato si svolgono nella lingua ufficiale dell'Istituzione in cui hanno luogo. I professori dell'Università partner facenti parte della commissione possono utilizzare la loro lingua.

ART. 12 – La procedura della discussione della tesi di dottorato o dell'esame orale è conforme alla normativa vigente presso l'Istituzione dove hanno luogo. Tale normativa disciplina altresì l'ammissione, il rigetto o il rinvio del candidato. La commissione di discussione della tesi di dottorato o dell'esame orale di dottorato sarà comunque tenuta a dare una votazione complessiva alla prova del candidato, che poi sarà inserita anche nel diploma finale di quell'istituzione (di provenienza o ospitante), la cui normativa preveda la menzione della votazione suddetta.

L'equivalenza dei voti è la seguente:

Juristische Fakultät Muenchen

Università di Pavia

Summa cum laude
Magna cum laude
Cum laude
Rite
Insuffizienter

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente (respinto)

ART. 13 – L'ammissione dà luogo al rilascio del diploma di dottorato da parte dell'Istituzione presso la quale la tesi di dottorato è stata presentata e dove si sono svolti la discussione della medesima o l'esame orale di dottorato. Il diploma farà menzione che è stato emesso sulla base di una procedura in co-tutela. A tale diploma fa seguito l'emissione del diploma di dottorato da parte dell'Istituzione partner. I due diplomi costituiscono un solo titolo, conformemente allo schema qui di seguito. L'unità del titolo è menzionata dai diplomi congiuntamente rilasciati. Essa risulta dalle seguenti formule di collegamento così come enunciate qui di seguito ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo:

Nel caso in cui il diploma sia stato rilasciato dalla Facoltà di Diritto di Monaco, quello conseguentemente rilasciato dall'Università di Pavia, corredato dalla menzione della votazione complessiva della prova sostenuta dal candidato (se la normativa di quest'Istituzione lo preveda, secondo il disposto dell'art. 12 della presente convenzione), contiene la seguente formula: "Il diploma è parte integrante di quello rilasciato dalla Facoltà di Diritto dell'Università di Monaco in data...Il diploma conferisce al/alla sig./sig.ra...il diritto di portare il titolo di Dottore di ricerca secondo la versione italiana o tedesca. Il nome di ciascuna delle due Università può essere aggiunto".

Nel caso in cui il diploma sia stato rilasciato dall'Università di Pavia, quello conseguentemente rilasciato dalla Facoltà di Diritto di Monaco, corredato dalla menzione della votazione complessiva della prova sostenuta dal candidato (se la normativa di questa Istituzione lo preveda, secondo il disposto dell'art. 12 della presente convenzione), contiene la seguente formula: "Il diploma è parte integrante di quello rilasciato dall'Università degli Studi di Pavia in data...Il diploma conferisce al/alla sig./sig.ra...il diritto di portare il titolo di Dottore di ricerca secondo la versione tedesca o italiana. Il nome di ciascuna delle due Università può essere aggiunto".

ART. 4 – Ognuna delle Istituzioni contraenti sostiene le spese, sorte a proprio carico in occasione di una procedura in co-tutela. Le spese per la procedura d'esame, che sorgono in capo all'altra Istituzione od ai suoi membri, sulla base di richieste dell'Istituzione di origine, vengono sostenute da quest'ultima. Questo vale in particolare per le spese di viaggio, che sorgono in seguito a richiesta dell'Istituzione di origine.

Allegati per l'ammissione ad una procedura di co-tutela (*ad personam*)

- Nominativo del candidato
- Indicazione del corso di dottorato di ricerca, al quale il candidato risulta iscritto presso l'Istituzione di provenienza
- Lettera di proposta di ammissione alla preparazione di una tesi di dottorato in co-tutela da parte di un professore dell'Università degli Studi di Pavia e di un professore della Facoltà di Diritto dell'Università di Monaco, tutori del dottorando
- Delibera del Collegio dei docenti del corso di dottorato, cui il professore pavese partecipa, nel caso di dottorando proveniente dall'Università degli Studi di Pavia
- Indicazione dell'anno accademico o del semestre, a partire dal quale il candidato è iscritto presso l'Istituzione di provenienza, ai fini della preparazione di una tesi in co-tutela
- Titolo della tesi di dottorato (con possibilità di successive modifiche)
- Indicazione dei membri della commissione di discussione della tesi di dottorato o dell'esame orale di dottorato, a cui farà seguito la nomina, secondo il disposto dell'art. 10 della presente convenzione, se già noti.
- Indicazione e durata del periodo di soggiorno previsto presso l'istituzione partner, se ciò sia già possibile al momento dell'ammissione.